

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO**M A T E R A****CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO****PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA****Art. 1****AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

La concessione del servizio è regolata dalle condizioni stabilite con il contratto di appalto del Servizio di Tesoreria, con il presente capitolato d'oneri e da quelle leggi e regolamenti vigenti in materia, applicabili al Consorzio di Bonifica.

Di comune accordo fra le parti ed in qualsiasi momento, nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere effettuate integrazioni del presente capitolato al fine di assicurare tutti i perfezionamenti delle modalità di espletamento del servizio che consentano, nel tempo, il costante mantenimento del miglior livello di efficienza dello stesso.

Art. 2**ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

L'espletamento del servizio di tesoreria e di ogni altro servizio allo stesso connessi da parte dell'Istituto Tesorerie è gratuito.

L'Istituto Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dal Consorzio, alle migliori condizioni consentite dagli accordi interbancari vigenti al momento dell'esecuzione dei servizi medesimi.

L'Istituto Tesoriere si obbliga a custodire e ad amministrare, senza alcun compenso e rimborso spese, i titoli ed i valori di proprietà del Consorzio, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente stesso.

L'Istituto Tesoriere risponde di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario in nome e per conto del Consorzio e si obbliga a non procedere alla restituzione di titoli e di valori

depositati da terzi, per il fine di cui al precedente comma, senza regolare comunicazione

scritta dell'ordine dell'Ente che dovrà essere sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare

gli ordinativi di pagamento. Il servizio sarà disimpegnato dall'Istituto tesoriere nei propri

locali ed espletato nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli

delle stesse saranno aperti al pubblico.

Gli uffici di Tesoreria dovranno avere sede in Matera.

L'Istituto tesoriere si impegna ad attrezzarsi, tempestivamente ed a proprie spese, per tutto

quanto concerne l'organizzazione del servizio compreso l'apertura di un ufficio, qualora non

già operativo, per la lavorazione immediata su piazza dei titoli di spesa (mandati, reversali,

incassi ecc.)

Gli oneri relativi all'uso dei locali, attrezzature, stampati e di quant'altro necessario

all'espletamento del servizio, sono a carico dell'Istituto Tesoriere.

Per le operazioni ed i servizi di carattere bancario, che non rientrano fra quelli di Tesoreria e

connessi comunque non indicati nella presente convenzione, il Consorzio corrisponderà

all'Istituto Tesoriere i diritti e le commissioni, nella misura minima prevista dagli accordi

interbancari in vigore durante il periodo di validità della presente convenzione.

Art. 3

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale con inizio il 1° Gennaio e termina il 31

Dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul

bilancio dell'anno precedente.

Art. 4

RISCOSSIONI

Il Consorzio conferisce all'Istituto Tesoriere delega ad incassare tutte le somme di propria

spettanza per qualsiasi titolo o causa, demandando all'Istituto stesso di rilasciare, in suo

luogo e vece, per ogni somma riscossa, quietanza liberatoria numerata progressivamente, a

cominciare dall'inizio di ciascun esercizio, compilata con procedure e moduli meccanizzati.

Le entrate sono incassate dall'Istituto Tesoriere in base ad ordini di riscossione (reversali),

emessi dal Consorzio, numerati progressivamente e firmati dal Rappresentante Legale

dell'Ente, dal Direttore Generale, dal Ragioniere Capo e dal Direttore del Servizio Bilancio

e Patrimonio, oppure, nel caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate

a sostituirli.

Il conferimento della delega alla riscossione avviene in conformità, con le modalità e nei

termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di riscossione delle entrate da

parte del Tesoriere e conferisce all'Istituto Tesoriere il pieno diritto a procedere all'incasso,

in nome e per conto del Consorzio, degli ordinativi di pagamento e di ogni altro titolo di

entrata da chiunque emesso a favore del Consorzio stesso, ancorchè non vi sia richiamato od

intestato all'Istituto Tesoriere. L'Istituto Tesoriere ha l'obbligo di incassare, anche senza

autorizzazione del Consorzio, tutte le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo,

rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale di versamento nonché la

riserva "salvo conferma di accettazione da parte del Consorzio". L'Istituto Tesoriere

segnerà immediatamente al Consorzio l'incasso di tali somme, mediante comunicazione

scritta inviata il giorno stesso dell'introito, richiedendo l'emissione dei relativi ordini di

riscossioni.

Su tutte le somme rimosse dall'Istituto Tesoriere per conto dell'Ente sarà applicata valuta

dello stesso giorno dell'incasso. L'Istituto Tesoriere è tenuto ad esperire tutto quanto di sua

competenza per assicurare nel più breve tempo l'incasso degli ordini di riscossione emessi

dal Consorzio. Il Tesoriere è tenuto a gestire tutti i c/c postali intestati all'Ente,

prelevandone le disponibilità ogni 15 giorni mediante preventiva richiesta di emissione di

ordinativo d'incasso da parte del Consorzio.

Il Tesoriere è tenuto a restituire le reversali non riscosse nei quindici giorni successivi alla scadenza prevista nell'ordinativo d'incasso.

Art. 5

PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Rappresentante Legale dell'Ente, dal Direttore Generale e Ragioniere Capo e dal Direttore del Servizio Bilancio e Patrimonio, oppure, nel caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli.

Il Tesoriere, darà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell'Ente di regolare mandato, ai pagamenti che, per disposizioni di legge e di contratto, fanno carico al Tesoriere stesso. I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dal tesoriere, dopo l'avvenuta consegna dei mandati stessi.

I pagamenti saranno eseguiti dalla Banca nei limiti dei rispettivi stanziamenti in termini di competenza (bilancio corrente e residui passivi) previsti dal bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenze o in conto residui. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere.

I mandati di pagamento devono portare, le indicazioni dell'esercizio, del titolo, del capitolo cui la spesa si riferisce, con la dimostrazione contabile della disponibilità esistente sullo stanziamento relativo al conto di competenza ed al conto dei residui, il cognome, il nome, il codice fiscale e data di nascita, la residenza del creditore, le modalità di pagamento, la somma lorda e netta da pagare, l'oggetto del pagamento, gli estremi dei documenti in base ai quali sono stati emessi e, nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data

entro la quale il pagamento stesso deve essere eseguito.

Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che, presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta a lettere e quella scritta in cifre e sui quali non sono indicati gli estremi del provvedimento autorizzativo della spesa.

I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello della Banca presso la sede che svolge il servizio, contro ritiro di regolari quietanze.

I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo per le aziende di credito, successivo a quello della consegna alla Banca.

L'Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli contenenti l'indicazione delle modalità da utilizzare e gli estremi necessari all'esatta individuazione ed ubicazione del creditore, che i mandati di pagamento vengano eseguiti con le modalità di cui all'art. 17 del D.P.R. 19/06/1979 n. 431 e precisamente mediante:

- Accreditamento in c/c bancario o postale intestato al creditore;
- Commutazione in assegni circolari non trasferibili a favore del creditore da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- Commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato.

Il Tesoriere provvederà a commutare d'ufficio in assegni CIRCOLARI NON TRASFERIBILI I MANDATI che dovessero rimanere inestinti al 31 dicembre.

L'Ente s'impegna a non presentare alla tesoreria mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli riguardanti il pagamento di retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle rate di ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

Le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari. Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del

mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza tra la somma

definitivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente

l'indicazione sul titolo, sia dell'importo delle spese che del netto pagato.

Relativamente al pagamento degli emolumenti al personale consortile avente accredito in

c/c anche presso altri Istituti di credito, le spese saranno a carico del Tesoriere.

A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della

quietanza del creditore, il tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi

delle operazioni di accredito o di commutazione, e ad apporre il timbro "pagato" e la

propria firma. Su tutti i mandati di pagamento estinti l'istituto tesoriere apporrà, oltre al

timbro pagato e la propria firma, anche il timbro datario a convalida dell'avvenuta

esecuzione ed a certificazione del giorno effettivo nel quale la stessa ha avuto luogo.

In relazione al disposto del quinto comma dell'art. 17 del D.P.R. n.431/1979, per i mandati

di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l'effettivo pagamento

con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione

equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo degli assegni circolari

rientrati per irreperibilità degli intestatari, nonché fornire, a richiesta degli intestatari dei

titoli da inoltrarsi per il tramite dell'Ente, informazioni sull'esito degli assegni emessi in

commutazione dei titoli di spesa.

Nel caso che l'Ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento

in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di leggi in materia, sarà

considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. I mandati di pagamento, eseguiti,

accreditati o commutati con l'osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si

considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.

Art. 6

ORDINATIVI D'INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO

Gli ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall'Ente alla banca in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinte in doppia copia di cui una, firmata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. Il Tesoriere è tenuto a trasmettere giornalmente all'Ufficio Ragioneria del Consorzio la situazione analitica delle riscossioni e pagamenti. Il Tesoriere è tenuto alle compensazioni di valuta per le operazioni di dare ed avere effettuate nello stesso giorno. Inoltre per quanto attiene le riscossioni comunque avvenute, anche in carenza di specifico titolo d'incasso, la valuta sarà quella dello stesso giorno in cui è stata effettuata l'operazione.

Art. 7

FIRME AUTORIZZATE

L'Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra.

Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spese siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

Art. 8

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Il Tesoriere è tenuto a dare corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti. Il tesoriere di impegna a concedere in via continuativa (da un esercizio finanziario all'altro) un affidamento di cassa secondo le esigenze del Consorzio sino ad un importo pari ai tre dodicesimi delle entrate afferenti al I Titolo del Bilancio delle entrate accertate nel

penultimo esercizio.

In caso eccezionale il Consorzio avrà facoltà di chiedere, e il Tesoriere è tenuto a concedere, oltre al suddetto importo dei tre dodicesimi delle entrate, un ulteriore affidamento di cassa fino ad un importo massimo di €800.000,00 alle stesse condizioni riportate al successivo art .11

Il Tesoriere si rivarrà dell'affidamento di cassa concesso su tutte le entrate proprie del Consorzio fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

Art. 9

ACCANTONAMENTO DI FONDI

Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l'Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per legge.

Qualora non si siano potuti preconstituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti alle previste scadenze, di mutui, di debiti ed altri impegni, anche all'eventuale anticipazione di Tesoreria

Art. 10

BILANCIO DI PREVISIONE

L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all'inizio di ciascun esercizio finanziario:

- a) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, l'elenco dei residui attivi e passivi;
- b) copia esecutiva del bilancio di previsione corredata della copia conforme del provvedimento tutorio di approvazione.

L'Ente si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso dell'esercizio le copie esecutive delle

deliberazioni assunte relativamente a tutte le variazioni di bilancio. In mancanza del bilancio di previsione approvato dai competenti organi di controllo, la Banca effettuerà i pagamenti in conto competenza nei limiti mensili di un dodicesimo degli stanziamenti dell'ultimo bilancio di previsione approvato dai competenti Organi, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria ove dai relativi titoli risulti l'annotazione che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. I pagamenti in conto residui saranno effettuati dalla banca nei limiti delle somme iscritte nell'elenco dei residui di cui al precedente punto a) o, in mancanza, sulla base di appositi elenchi provvisori che devono essere trasmessi all'Ente, riportanti la dichiarazione dalla quale risulti che la spesa ordinata è compresa nei residui e nei limiti reimpegnati.

Art. 11

CONDIZIONI PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Le anticipazioni di Tesoreria, disciplinate dall'art. 8 del presente capitolato, saranno concesse dal Tesoriere alle seguenti condizioni:

- tasso dare: pari a punti ____ in più del tasso ufficiale di riferimento in vigore al momento della concessione dell'anticipazione, seguendone le variazioni e capitalizzazione trimestrale al 31.3/30.6/30.9 e 31.12.

(al momento : TUR _____% + _____% = _____%)

- commissione sul massimo scoperto: nessuna.

Gli interessi saranno calcolati sulle somme effettivamente utilizzate dal Consorzio e pagati al Tesoriere mediante emissioni di mandati di pagamento.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dal

Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

Art. 12

CONDIZIONI PER LE GIACENZE DI CASSA

Il tasso di interesse attivo "avere" che l'Istituto Tesoriere si impegna a riconoscere sulla giacenza di cassa è pari a punti ____ in meno del tasso ufficiale di riferimento seguendone le future variazioni, con capitalizzazione trimestrale.(al momento : TUR _____% - ____% = _____%)

Art. 13

CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA

La banca ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire:

- a) il conto riassuntivo del movimento di cassa da trasmettere giornalmente all'Ente;
- b) le reversali d'incasso ed i mandati di pagamento;
- c) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto "competenza" ed in conto "residui", al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa per la situazione di cassa;
- d) i verbali di verifica di cassa;
- e) eventuali altre evidenze previste dalla legge.

La Banca ha inoltre l'obbligo di trasmettere mensilmente il conto riassuntivo di Tesoreria con evidenziazione di interessi, commissioni, ecc.

Art. 14

QUADRO DI RACCORDO DEL CONTO

L'Ente consente che il Tesoriere proceda, quando quest'ultimo lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'Ente

stesso.

L'Ente deve dare il relativo benestare alla banca oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre trenta giorni dalla data di invio del quadro di raccordo; trascorso tale termine, la banca resta sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

Art. 15

CONTO CONSUNTIVO

Il Tesoriere, al termine dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, dovrà rendere il conto finanziario all'Ente attenendosi alle disposizioni di legge per quanto riflette la documentazione dei mandati ed alla classificazione secondo le voci del bilancio, tanto per gli ordinativi di introito che per i mandati di pagamento.

L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo nonché a comunicare gli estremi di approvazione da parte dell'Autorità tutoria e gli eventuali rilievi mossi, pendente il giudizio di conto.

Art. 16

CONCESSIONE MUTUI

L'Istituto Tesoriere si impegna unilateralmente, sin d'ora, a concedere mutui che l'Ente dovesse richiedere, nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti in materia, sino all'importo di €2.000.000,00 applicando al momento di stipulazione del contratto di mutuo il tasso variabile stabilito semestralmente con apposito Decreto del Ministero del Tesoro per i Mutui agli Enti locali, maggiorato della commissione omnicomprensiva, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 17

CUSTODIA DEI TITOLI

La banca assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente

alle più favorevoli condizioni consentite senza alcun compenso e rimborso spese.

Gratuitamente saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi

per cauzione a favore dell'Ente con l'obbligo per la banca di non procedere alla restituzione

dei titoli stessi senza regolari ordini dell'Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle

persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.

Art. 18

GRATUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di cui alla presente convenzione sarà assolutamente gratuito, fatto salvo

l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute per stampati, bolli, postali, telegrafiche e

simili.

Art. 19

DATI PERIODICI DI CASSA

La banca si impegna a provvedere alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti

gli elementi ed i dati periodici della gestione di cassa.

Art. 20

CAUZIONE

L'Istituto Tesoriere, per la sua qualità di Istituto di Credito non presta cauzione, pur

rispondendo al Consorzio di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositaria per conto

ed in nome del Consorzio stesso.

A garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente

convenzione, la banca si obbliga in modo formale verso l'Ente a tenerlo indenne e rilevato

da qualsiasi danno e pregiudizio in cui per effetto dell'esecuzione del servizio e del

comportamento del personale da esso dipendente, potesse incorrere, dichiarando che questa

formale obbligazione tiene anche luogo di materiale cauzione.

Art. 21

CONDIZIONI DIPENDENTI

Condizioni ai dipendenti consortili per l'apertura di un c/c/b:

Tasso creditore con riferimento e collegamento al TUR vigente per tempo: $TUR - \text{ ___\%}$;

Tasso debitore con riferimento e collegamento al TUR vigente per tempo: $TUR + \text{ ___\%}$;

Costo annuo operazioni : operazioni gratuite n.° 70 e le successive al costo di € _____

ciascuna;

Costo annuo di tenuta conto : _____;

Costo annuo spese di chiusura : _____;

Costo annuo per presunti 5 carnet da 10 assegni : _____;

Commissione per pagamento utenze con ordine permanente di addebito su c/c : _____.

Commissione su acquisto titoli (Bot ecc..) _____

Spese forfetarie fisse trimestrali _____

Spesa unitaria per scrittura di addebito assegno ed in c/c _____

Art. 22**COLLEGAMENTO TELEMATICO**

L'istituto Tesoriere s'impegna a realizzare a propria cura e spese quanto necessario, in termini hardware e software, per il collegamento telematico del proprio sistema informativo a quello del Consorzio, adeguando a proprie spese, per tale collegamento, anche quest'ultimo. Si richiede, in particolare:

- che il Consorzio possa interrogare la banca dati dell'Istituto Tesoriere per avere in tempo reale:

a) la situazione dei movimenti che lo riguardano (giornalieri e precedenti fino ad almeno un mese prima), sia in modalità *analitica*, ossia con la possibilità di visualizzare per ogni movimento gli importi, la data dell'operazione, la data di contabilizzazione sul conto di tesoreria e la valuta applicata, sia in modalità di *riepilogo*;

b) la consultazione dei movimenti che riguardano il Consorzio per singoli conti/capitoli

attraverso le seguenti chiavi di ricerca: anno finanziario, numero conto/capitolo, gestione competenze/residui.

Tutte le spese di gestione di tale collegamento (per scambio dati, interrogazioni in remoto, ecc.) devono essere a carico dell'Istituto Tesoriere.

- che il passaggio di tutti i flussi di informazione da consorzio a Istituto Tesoriere e viceversa, relativi a tutti gli adempimenti cui deve far fronte l'Istituto per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, avvenga tramite collegamento telematico, oltre che attraverso trasmissione di documenti cartacei.

L'Istituto si impegna a realizzare tutto quanto sopra richiesto alle seguenti condizioni:

- L'Istituto concorderà con la struttura tecnica competente del consorzio gli standard di comunicazione tra il proprio sistema informativo e quello del Consorzio, la tipologia e la struttura dei dati scambiati, i tempi di aggiornamento dei dati, le misure di sicurezza e le protezioni da adottare, le stampe ottenibili.

- A fronte di cambiamenti, per aggiornamenti tecnologici sia hardware che software del sistema informativo del consorzio, durante il periodo di vigenza del contratto, l'Istituto è tenuto ad aggiornare a propria cura e spese tutto il sistema di comunicazione ai fini del mantenimento/miglioramento tecnologico del servizio offerto.

- L'Istituto dovrà garantire la sicurezza e la protezione dei dati trattati conformemente alla normativa in vigore.

- Tutte le trasmissioni di flussi di dati tra Istituto e Consorzio devono essere effettuate con modalità atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilità e la sicurezza dei dati.

- L'Istituto provvederà a propria cura e spese alla formazione e addestramento del personale del Consorzio destinato alla gestione dello *scambio dati automatizzato* con l'Istituto Tesoriere, senza alcuna limitazione di qualità e quantità del personale

utilizzato a tal fine.

- Tutto quanto richiesto nel presente articolo dovrà essere realizzato entro sei mesi dalla data di validità del contratto; entro sette mesi dalla stessa data (validità contratto), l'interscambio per via telematica dei dati che riguardano il servizio di Tesoreria oggetto del presente capitolato dovrà entrare a regime.

Art. 23

DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio di Tesoreria viene fatto dal Consorzio all'Istituto Tesoriere per il periodo quinquennale intercorrente dal 01/01/2008 al 31/12/2012 a tutti i patti e condizioni previsti dal presente capitolato, ed a quelli che in forza di legge o per accordo fra le parti potranno essere aggiunti, modificati o soppressi nel corso del periodo suddetto.

L'Istituto è tenuto, alla scadenza del contratto, a garantire la prestazione oggetto del presente capitolato fino all'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi.

Art. 24

SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese di gara, per il verbale e stipula contratto a rogito notarile, sono a carico dell'Istituto Tesoriere. Agli effetti della registrazione si chiede l'applicazione del combinato dettato di cui agli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 25

RISPETTO DELLE NORME

Il Tesoriere è tenuto ad accollarsi i maggiori oneri derivanti da mancati o ritardati pagamenti. In caso di gravi inadempienze degli obblighi assunti il Consorzio può dichiarare la decadenza del rapporto, con salvezza di ogni azione di recupero da parte dell'Amministrazione nei confronti del Tesoriere medesimo.

Art. 26**ASSUNZIONE POSIZIONE DI CREDITO E DEBITO**

L'Istituto di credito subentrante si impegna ad assumere le posizioni di credito e debito del Consorzio, nessuna escluse, ed a regolare le operazioni entro tre giorni dalla data di inizio del contratto. La presente clausola è essenziale.

Art. 27**RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 28**DOMICILIO DELLE PARTI**

Per gli effetti del contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, l'Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio in Matera presso le rispettive sedi.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Ing: Antonio Cisterna)